



AVVISO PUBBLICO

Anno 2023 - Erogazione di contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE

RENDE NOTO

che ai sensi e per gli effetti della legge 9 dicembre 1998 n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" - art. 11 - comma 8, viene indetto un Avviso pubblico per la raccolta delle domande di contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione in attuazione delle delibere di Giunta Regionale n. 663 del 29/05/2000, n. 963 del 12/07/04, n. 1368/04 e n. 401 del 21/10/2019 che applicano le disposizioni dell'art. 11 della Legge 431/98 e successive integrazioni e del D.M. LL.PP. del 07/06/1999 e approva il "Regolamento per l'erogazione dei contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione ed i requisiti minimi dei conduttori".

All'Avviso possono partecipare i cittadini titolari di contratti di locazione per uso abitativo interessati a un contributo integrativo per il pagamento dei canoni dovuti ai proprietari degli immobili di proprietà sia pubblica che privata.

.

1) DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che, **a pena di esclusione**, alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se, da almeno due anni, è iscritto nelle apposite liste degli Uffici Provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;
- b) residenza anagrafica nel Comune di CASTELVERRINO e nell'alloggio locato per il quale si chiede il contributo;
- c) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell'art.2 lett. c) della L.R. n. 12/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) titolarità di un reddito complessivo annuo del nucleo familiare anagrafico (dichiarazione 2023 anno d'imposta 2022):
 - d1) imponibile complessivo, inferiore o uguale alla somma di € **14.657,24** corrispondente all'importo di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione sia non inferiore al 14%;

ovvero

- d2) imponibile complessivo, non superiore alla somma di € **16.675,06** corrispondente all'importo regionale vigente per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (determinazione dirigenziale Regione Molise n. 7088 del 25.11.2022), con incidenza

del canone di locazione rispetto al reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare non inferiore al 24%.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni o disabili (invalidità superiore al 66% ovvero condizione di handicap psicofisico di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) alla data di presentazione della domanda i limiti di reddito sopra indicati sono innalzati del 25%.

Nel caso in cui venga dichiarato un reddito complessivo annuo pari a zero oppure inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel contratto di locazione, è necessario rendere nella domanda di partecipazione la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento.

Per l'accertamento del requisito minimo di cui alla lettera D (reddito complessivo annuo del nucleo familiare anagrafico), l'ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi (730, Unico ecc.) presentata ai fini fiscali dai singoli componenti il nucleo familiare anagrafico prima della data di emanazione del presente bando o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultima certificazione sostitutiva rilasciata dai datori di lavoro o dagli enti previdenziali (Dichiarazione fiscale o certificazione sostitutiva del 2023 relativa ai redditi percepiti nel 2022 dai singoli componenti il nucleo familiare anagrafico) e il valore del canone annuo è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini del pagamento dell'imposta di registro.

Alla domanda deve essere allegata copia di tutte le ricevute di pagamento dei canoni mensili dell'anno 2023 per i quali si chiede il contributo fino alla data di presentazione della domanda con l'impegno a presentare quelle relative alle ultime mensilità del 2023 che non siano ancora in possesso del richiedente entro il 31.12.2023.

e) non aver usufruito di altri contributi pubblici concessi per le stesse finalità.

Per quanto riguarda i percettori del cd. Reddito di Cittadinanza, è possibile procedere in ogni caso alla presentazione della domanda. Tuttavia i contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del suddetto Reddito di cittadinanza. Pertanto il Comune, successivamente all'erogazione dei contributi, si riserva di comunicare all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini dell'eventuale compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto, in analogia con quanto previsto dall'art. 1, comma 6, del D.M. 13 luglio 2022 n. 218 relativamente all'anno 2022.

f) titolarità di un contratto di locazione, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l'ufficio del Registro, per un alloggio sito nel comune di CASTELVERRINO destinato ad uso abitativo primario;

g) Canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore a € 300.00;

h) Conduzione di un appartamento di civile abitazione iscritto al N.C.E.U. che non sia classificato nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

I requisiti suddetti dovranno essere riferiti a tutti gli utilizzatori dell'alloggio.

Ai fini della verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare dovrà essere resa apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

2) CONTENUTI E MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

A pena di esclusione, le domande di partecipazione devono essere redatte in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. n. 445/2000, su appositi moduli predisposti dal Comune, in distribuzione presso l'Ufficio comunale dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00 oppure scaricabile dal sito web del Comune all'indirizzo www.comune.castelverrino.is.it. Le informazioni relative al presente Avviso possono essere richieste al Responsabile del Servizio Amministrativo, nei predetti giorni e orari – tel. 0865770127.

Il concorrente deve dichiarare nella domanda, secondo lo schema allegato, quanto segue:

- a) i dati anagrafici del richiedente e del suo nucleo familiare;
- b) il possesso dei requisiti di cui al punto 1) del presente Avviso;
- c) l'ammontare del canone di locazione riferito solo all'appartamento e gli estremi relativi al contratto;
- d) l'ammontare del reddito imponibile complessivo annuo dell'intero nucleo familiare;
- e) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie;
- f) la conoscenza delle norme contenute nell'Avviso, nella L. n. 431/1998 e nelle delibere di Giunta Regionale n. 663/2000, n. 963/2004, n. 1368/04 e n. 401/2019;

Si invitano i cittadini interessati a verificare attentamente la corrispondenza dei dati che saranno da loro dichiarati con la documentazione in loro possesso. A questo proposito si informano i cittadini interessati che oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000).

Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 403/1998 l'eventuale attestazione dell'handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/1992 o l'attestazione dell'invalidità superiore al 66%, non possono essere sostituiti da altro documento.

Il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche attraverso il confronto dei dati in possesso degli uffici competenti e del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Il richiedente esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché ai sensi della normativa europea (GDPR) sul trattamento dei dati personali.

3) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione possono essere presentate:

- a) direttamente a mano al protocollo dell'Ente;
- b) inoltrate a mezzo raccomandata A/R, indirizzata al Comune di CASTELVERRINO – Via San Rocco n. 71 – 86080 CASTELVERRINO (IS);
- c) a mezzo PEC all'indirizzo: comune.castelverrino@pec.leonet.it.

Le domande dovranno pervenire inderogabilmente entro il giorno **12.01.2024**. Per le domande inviate con raccomandata A.R. **NON** fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale. Non può essere presentate più di una domanda per nucleo familiare, in caso di più domande sarà presa in considerazione quella pervenuta per ultima.

4) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Il Comune dalla data di scadenza del bando procede all'istruttoria delle domande pervenute e formula le graduatorie provvisorie degli ammissibili in base alle due classi di reddito su cui si articolerà la concessione del contributo.

Le graduatorie relative alle due fasce di reddito (punto 1 - lettera d1- e d2) sono formulate sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza del canone di locazione sul reddito del nucleo familiare, assumendo il valore del rapporto alla seconda cifra decimale arrotondata per difetto, e sulla base del reddito pro-capite del nucleo familiare più basso.

Nell'ambito di ciascuna classe di reddito sono attribuiti, specificatamente, i seguenti punteggi:

A) nucleo familiare con reddito inferiore o uguale a € 14.657,24 di cui al punto 1) - lettera d1:

A1 – Incidenza: con una incidenza del canone annuo di locazione superiore al 14% sul reddito imponibile complessivo annuo dell'intero nucleo familiare, si assegna 1 punto per ogni 2 punti percentuali interi superiori al 14 % e comunque fino a un massimo di 8 punti;

A2 - Reddito: con reddito annuo imponibile complessivo pro-capite del nucleo familiare:

fino a € 1.617,54	punti 5;
da € 1.617,55 a € 3.235,09	punti 4;
da € 3.235,10 a € 4.852,63	punti 3;
da € 4.852,64 a € 6.470,17	punti 2;
da € 6.470,18 a € 8.087,72	punti 1;
oltre € 8.087,72	punti 0.

B) nucleo familiare con reddito inferiore o uguale a € 16.675,06 di cui al punto 1) - lettera d2:

B1 – Incidenza: con una incidenza del canone annuo di locazione superiore al 24% sul reddito imponibile complessivo annuo dell'intero nucleo familiare, si assegna 1 punto per ogni 2 punti percentuali interi superiori al 24% e comunque fino a un massimo di 8 punti;

B2 - con reddito annuo imponibile complessivo pro-capite del nucleo familiare:

fino a € 1.617,54	punti 5;
da € 1.617,55 a € 3.235,09	punti 4;
da € 3.235,10 a € 4.852,63	punti 3;
da € 4.852,64 a € 6.470,17	punti 2;
da € 6.470,18 a € 8.087,72	punti 1;
oltre € 8.087,72	punti 0.

Nella graduatoria di spettanza, a parità di punteggio, saranno collocate prima i richiedenti che hanno un reddito del nucleo familiare più basso poi i richiedenti con canone mensile più alto ed infine i richiedenti con un nucleo familiare più numeroso.

Le graduatorie provvisorie verranno pubblicate all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, entro i quali possono essere presentati al Comune ricorsi o eventuali richieste di rettifica del punteggio. Decorso tale termine il Comune, esamina le opposizioni e approva le graduatorie definitive che verranno pubblicate all'Albo Pretorio nonché trasmesse alla Regione per la formulazione del relativo piano di riparto dei contributi.

5) ENTITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

- 1) L'entità del contributo integrativo, per il pagamento del canone di locazione, da concedere annualmente a ciascuno dei nuclei familiari collocati nelle graduatorie, viene determinato in misura tale da ridurre l'incidenza del canone sul reddito, secondo un principio di gradualità

che favorisca i nuclei familiari con una elevata percentuale di incidenza del canone sul reddito e con redditi pro-capite bassi, nonché con riferimento ai seguenti criteri:

- per i nuclei familiari in possesso di un reddito imponibile complessivo annuo inferiore o uguale alla somma di € **14.657,24**, corrispondente a due pensioni minime INPS, l'incidenza del canone di locazione sul reddito va ridotta al 14% ed il contributo da assegnare non può, comunque, essere superiore a € **3.098,74** annuo;
 - per i nuclei familiari in possesso di un reddito imponibile complessivo annuo inferiore o uguale alla somma di € **16.675,06** corrispondente all'importo regionale vigente per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, l'incidenza del canone di locazione sul reddito va ridotta al 24% ed il contributo da assegnare non può, comunque, essere superiore a € **2.324,06** annuo.
- 2) Prioritariamente, nell'ambito di ciascuna graduatoria, i contributi saranno assegnati a conduttori di alloggi, in possesso dei prescritti requisiti minimi richiesti, nei confronti dei quali risulti emesso provvedimento di rilascio dell'immobile e che, entro i termini di presentazione della domanda, abbiano proceduto a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla legge n. 431/98.
 - 3) In subordine alla priorità di cui al precedente punto 2), il contributo è concesso secondo l'ordine di priorità di ciascuna graduatoria e fino ad esaurimento dei fondi che saranno assegnati al Comune dalla Regione.
 - 4) Il contributo verrà erogato con decorrenza 1° gennaio 2023 per i contratti già in essere a quella data. Per i nuovi contratti stipulati successivamente, il contributo verrà erogato con la stessa decorrenza prevista dal contratto.
 - 5) In presenza di reddito inferiore al canone annuo, il Comune verificherà, prima dell'erogazione del contributo, l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i Servizi Sociali o altra struttura comunale demandata.

6) MODALITA' DI PAGAMENTO

L'erogazione del contributo **avverrà solo a seguito del trasferimento dei fondi da parte della Regione Molise** e comunque previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone da parte del richiedente che dovrà provvedere alla consegna di tutte le ricevute di pagamento canone presso il Comune entro la data di scadenza.

Il Comune di CASTELVERRINO non procederà a integrazioni né ad anticipazioni sull'ammontare del contributo.

Nel caso di risorse regionali attribuite in misura inferiore al fabbisogno teorico oggetto di richiesta, il contributo verrà ripartito agli aventi diritto procedendo a decurtazioni in maniera proporzionale.

7) CONTROLLI

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese e ad ogni adempimento consequenziale alla non veridicità dei dati dichiarati.

Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.: Pannunzio Christian.

Castelverrino, 20.12.2023

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Pannunzio Christian